

TRIBUNALE DI AVELLINO

Si comunica che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per effetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 149/2022, non è più prevista la spedizione in forma esecutiva delle sentenze, dei provvedimenti e degli altri atti dell'Autorità giudiziaria.

Il difensore deve attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo telematico al provvedimento originale, come previsto dalle disposizioni vigenti.

Per i provvedimenti non digitalizzati, sarà possibile, da parte della Cancelleria, il rilascio, in modalità cartacea, di copia con attestazione di conformità all'originale, previa richiesta e pagamento telematico dei relativi diritti.

Si riporta di seguito la normativa di riferimento:

- Estratto D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Art. 3 comma 34.

<<Al Libro III, Titolo I del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 474, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.»;

b) l'articolo 475 è sostituito dal seguente:

«Art. 475 (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). — Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.»;

c) l'articolo 476 è abrogato;

d) all'articolo 478, le parole «spedito in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti:

«rilasciato ai sensi dell'articolo 475»;

e) all'articolo 479, al primo comma, le parole «in forma esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «in copia attestata conforme all'originale». >>

- Art. 35 comma 8 del D.lgs. n. 149/2022, così come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 380:

<<Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precezzo notificati successivamente al 28 febbraio 2023>>.

Si comunica altresì che, come previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 149/2022, che ha modificato l'art. 196, comma 1, del TUSG, <<Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>.

Avellino, li 01/03/2023



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Vincenzo Beatrice